



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Autovelox non omologato

11 Dicembre 2020 Redazione

Multa per eccesso di velocità: autovelox non soggetto ad approvazione e collaudo non utilizzabile sulla strada.

Che fine fanno le multe effettuate con un **autovelox non omologato**? Più volte, la giurisprudenza si è occupata di questo tema, segno che, nonostante i costi a volte poco convenienti dei ricorsi contro le multe stradali rispetto al valore delle

sanzioni stesse, le multe per eccesso di velocità vengono spesso impugnate dinanzi al giudice di pace.

In questo breve articolo ci occuperemo della possibilità di contestare una multa per eccesso di velocità sulla scorta dell'inesistenza o della mancata esibizione del provvedimento di omologazione del relativo autovelox. Ma procediamo con ordine.

Cos'è l'omologazione dell'autovelox?

L'omologazione è una verifica che viene fatta sull'autovelox al suo primissimo utilizzo e non viene più ripetuta. È quindi una verifica che avviene *una tantum*, al momento del rilascio dell'autorizzazione al suo utilizzo.

Si distingue pertanto dalla **taratura** che, invece, è un controllo periodico che, secondo quanto imposto dalla Corte Costituzionale nel 2015, deve avvenire almeno una volta all'anno.

Dell'omologazione, così come della taratura, deve essere redatto un apposito verbale che deve essere conservato dall'amministrazione ed esibito all'automobilista multato qualora questi lo richieda.

A cosa serve l'omologazione dell'autovelox?

Abbiamo spiegato, in un precedente articolo, che, secondo la giurisprudenza, bisogna tenere distinta l'**omologazione** dall'**approvazione** (leggi [Autovelox: omologazione e taratura](#)).

Entrambi i provvedimenti vengono rilasciati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero. Tuttavia, l'omologazione è un procedimento più complesso, strutturato e, dall'altro lato, però, garantistico. In particolare:

- l'**omologazione** viene sempre richiesta quando si tratta di apparecchi per i quali il Codice della strada o il suo regolamento di attuazione richiedono specifiche caratteristiche tecniche; essa serve proprio per verificare che tali specifiche siano state rispettate;
- l'**approvazione** è, invece, una procedura molto più snella che viene

prevista per gli apparecchi per i quali la legge non prevede determinate caratteristiche e prescrizioni.

È più facile dunque ottenere l'approvazione che l'omologazione. Quest'ultima è un vincolo più stringente rispetto all'approvazione, proprio nell'interesse della collettività e a garanzia del diritto alla difesa del cittadino.

In passato, un'importante sentenza del giudice di pace di Milano **[1]** ha stabilito che, per l'autovelox, **è richiesta l'omologazione e non l'approvazione** visto che la sua realizzazione deve rispondere a determinati vincoli di costruzione.

Più di recente, però, il ministero delle Infrastrutture, per evitare il proliferare di ricorsi contro le multe elevate tramite il **controllo elettronico della velocità**, ha detto invece che, per l'autovelox, può esserci indifferentemente l'omologazione quanto l'approvazione. L'una vale l'altra. Un'interpretazione quest'ultima che non piace alla giurisprudenza perché, come abbiamo detto prima, il Codice della strada sembra richiedere per gli autovelox la più stringente omologazione.

Autovelox non omologato: ultime sentenze

Anche la giurisprudenza è contraria all'interpretazione ministeriale (vicina quest'ultima alle amministrazioni) e sposa, invece, la tesi degli automobilisti: **l'autovelox non omologato** non può essere utilizzato. In caso contrario, la multa è nulla e può essere impugnata innanzi al giudice di pace entro 30 giorni o innanzi al Prefetto entro 60.

Proprio di recente, il giudice di pace di Treviso ha confermato tale principio **[3]**, sancendo che i termini "omologazione" e "approvazione" non possono considerarsi sinonimi. Diversamente, sarebbe violato il **diritto di difesa** se il sanzionato non potesse contare sull'affidabilità dei rilevamenti effettuati dalla polizia.

Dunque, se la Prefettura non dimostra che l'autovelox è stato omologato, documentandolo in giudizio, la multa va annullata. È del tutto irrilevante che lo stesso sia stato eventualmente approvato.

Se l'amministrazione convenuta si limita ad affermare che per l'autovelox esiste «un'approvazione» avvenuta con decreto ministeriale ma non produce in giudizio il

provvedimento di omologazione, l'automobilista ha la meglio, cosicché sanzione pecuniaria e taglio punti della patente vengono entrambi annullati.

Il punto è, scrive il giudice, che non è più possibile accogliere l'interpretazione offerta dal dm 16 giugno 2017, il decreto Delrio, secondo cui apparecchio "approvato" e "omologato" sarebbero sinonimi laddove basterebbe la prima per consentire allo strumento di rilevare le infrazioni minori; un'interpretazione, continua la sentenza, che è stata accolta per «ragioni transitorie» dopo la pronuncia della Consulta che ha imposto la taratura e la verifica periodica dei dispositivi utilizzati sulle strade. E che comunque va rifiutata perché il dm non può derogare a una disposizione legislativa, che ha rango superiore.

Il comma sesto dell'articolo 142 del Codice della strada, invece, mira a un bilanciamento di interessi pubblici e privati: da una parte, ci sono la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico e la tutela dell'integrità fisica degli utenti, ma dall'altra non si possono ignorare valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici.

Anche il tribunale di Torino la pensa nello stesso modo **[4]**. Con una recente sentenza, il giudice piemontese ha precisato che «Gli autovelox sono sottoposti a due tipologie differenti di controlli - l'**omologazione** e le **verifiche periodiche (taratura)** - per accertarne il corretto funzionamento: l'omologazione consiste in una verifica che viene eseguita all'atto del primo utilizzo dell'apparecchio e che non deve essere più ripetuta, salvo disfunzioni; le verifiche periodiche, invece, consistono in revisioni periodiche che consentono di accertare la corretta funzionalità di un autovelox già in funzione».

Ciò premesso, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'onere di provare che l'apparecchiatura atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata **omologazione** ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. Ciò perché in caso di contestazioni circa l'affidabilità di un dispositivo di rilevamento della velocità, il soggetto privato, che ha commesso l'infrazione, non è senz'altro in condizione di dimostrare se l'autovelox in questione sia stato effettivamente sottoposto ai controlli periodici prescritti dalla legge».

Quanto dura l'omologazione dell'autovelox?

L'omologazione dell'autovelox viene fatta una sola volta e, al contrario della taratura che va ripetuta annualmente, non decade mai. Come chiarito dalla Cassazione **[5]**, in tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità, il legislatore non ha previsto **alcuna decadenza dell'omologazione** rilasciata per l'apparecchiatura di controllo automatico in dotazione alle Forze di polizia (cosiddetto "autovelox"), sicché, nel giudizio di opposizione, la PA non ha alcun onere probatorio relativo alla perdurante funzionalità della menzionata apparecchiatura.

[1] Giudice di Pace di Milano, sent. dell'11.02.2019.

[2] Min. Infrastrutture circolare n. 372 dell'8.10.2020.

[3] Giudice di Pace di Treviso, sent. n. 703/20.

[4] Trib. Torino sent. n. 3420/2020.

[5] Cass. sent. n. 21267/2014.